

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 10

30 DICEMBRE 1986

ATTI UFFICIALI
IN APPLICAZIONE DELLE NORME CIRCA
IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO IN ITALIA

DELIBERE
DELLE ASSEMBLEE GENERALI

Il presente numero del « Notiziario » contiene il testo delle dieci delibere prese dalle Assemblee Generali della C.E.I. del febbraio e del maggio 1986 in ordine all'attuazione del nuovo sistema di sostentamento del clero italiano.

Le delibere sono state adottate in forza dell'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, approvate dalla Santa Sede e dal Governo italiano con il protocollo del 15 novembre 1984, entrate in vigore il 3 giugno 1985 e rese esecutive nell'ordinamento italiano in pari data dalla legge 20 maggio 1985, n. 222: detto articolo stabilisce che l'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanino, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per l'attuazione delle nuove norme e precisa che per le disposizioni relative al titolo II (Beni ecclesiastici e sostentamento del clero) l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza Episcopale Italiana.

Le delibere sono state presentate, discusse e approvate con la prescritta maggioranza qualificata nella XXVI Assemblea Generale « straordinaria » svoltasi a Roma dal 24 al 27 febbraio 1986 e nella XXVII Assemblea Generale ordinaria svoltasi a Roma dal 19 al 23 maggio 1986.

La « recognitio » della Santa Sede, necessaria in forza del can. 455, par. 2, del Codice di Diritto Canonico e dell'art. 17, par. 3, dello Statuto della C.E.I., è stata partecipata con lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Card. Agostino Casaroli, in data 29 dicembre 1986, che viene pubblicata insieme alle delibere.

Le delibere sono state promulgate con decreto del Presidente della C.E.I., Card. Ugo Poletti, in data 30 dicembre 1986, che viene parimenti pubblicato nel presente numero.

In forza del medesimo decreto del Card. Poletti le delibere entrano immediatamente in vigore con la loro pubblicazione sul « Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana », cioè a partire dal giorno 30 dicembre 1986.

Per maggiore facilità di citazione, la numerazione di queste delibere parte dal n. 43, in considerazione del fatto che già sono state emanate dalla C.E.I. 38 delibere in applicazione del Codice di Diritto Canonico e pubblicate sul Notiziario C.E.I. n. 3 del 18 aprile 1985. Successivamente furono emanate altre 4 delibere riguardanti l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, pubblicate sul Notiziario C.E.I. n. 7 del 23 settembre 1986. Queste quattro delibere saranno collocate ordinatamente — dal numero 39 al numero 42 — in una prossima pubblicazione degli Atti Ufficiali della legislazione particolare della C.E.I.

Atti ufficiali

- **Recognitio della Santa Sede**

Dal Vaticano, 29 dicembre 1986

- **Decreto di promulgazione
del Cardinale Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana**

Roma, 30 dicembre 1986

CONSIGLIO
PER GLI
AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA
IL PREFETTO

N. 8606/86

Dal Vaticano, 29 dicembre 1986

Eminenza Reverendissima,

a riscontro della venerata Lettera dell'Eminenza Vostra Reverendissima N. 1600/86 del 24 dicembre, mi onoro di parteciparLe la « recognitio » della Santa Sede alle delibere delle Assemblee Generali della C.E.I. dei giorni 24-27 febbraio e 19-23 maggio c.a., in materie concernenti il nuovo sistema di sostentamento del clero.

Con l'autorizzazione a procedere concessa a Vostra Eminenza dal Santo Padre nell'Udienza del 20 agosto scorso, e confermataLe nell'Udienza del 22 dicembre, Sua Santità Le conferiva speciali facoltà per predisporre tempestivamente quanto opportuno all'attuazione delle disposizioni contenute nelle predette delibere.

Nella stessa linea Sua Santità concede all'Eminenza Vostra, nella Sua qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, le facoltà necessarie per assicurare un avvio sicuro e spedito del nuovo sistema in questa prima fase, chiedendoLe al contempo di voler mantenere uno stretto collegamento con le Congregazioni per i Vescovi e per il Clero, oltre che con questo Consiglio, per tutti gli aspetti della materia di loro competenza.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di venerazione

di Vostra Eminenza Reverendissima
dev.mo in Domino
+ A. Card. CASAROLI

A Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Cardinale UGO POLETTI
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

ROMA

Conferenza Episcopale Italiana

PROT. N. 1603/86

Roma, 30 dicembre 1986

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana nella XXVI Assemblea Generale straordinaria (24-27 febbraio 1986) e nella XXVII Assemblea Generale ordinaria (19-23 maggio 1986) ha esaminato e approvato con la maggioranza prescritta dieci delibere di carattere normativo in materia di sostentamento del clero italiano che svolge servizio in favore delle diocesi, in attuazione delle disposizioni contenute nelle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, approvate con il Protocollo siglato dalla Santa Sede e dal Governo Italiano il 15 novembre 1984 ed entrate in vigore il 3 giugno 1985 (cf. in particolare art. 75, commi secondo e terzo).

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato delle due richiamate Assemblee e in conformità al can. 455 del Codice di Diritto Canonico nonché dell'art. 27/a dello Statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta *recognitio* della Santa Sede in data 29 dicembre 1986 (prot. n. 8606/86), intendo promulgare e di fatto promulgo le dieci delibere approvate dalle medesime Assemblee, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul « Notiziario » ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

In conformità al can. 8, par. 2, del Codice di Diritto Canonico, tenuto conto dell'esigenza di procedere con sollecitudine agli atti necessari per l'avvio del nuovo sistema di sostentamento del clero, stabilisco altresì che le delibere promulgate abbiano forza esecutiva dalla data di pubblicazione sul « Notiziario » ufficiale. Pertanto le dieci delibere entreranno in vigore a partire dal 30 dicembre 1986.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE
DOVUTA AI SACERDOTI CHE SVOLGONO SERVIZIO
IN FAVORE DELLA DIOCESI

La Conferenza Episcopale Italiana

- preso atto che, a norma dei cann. 281, par. 1 e 1274, par. 1 del Codice di Diritto Canonico e dell'art. 24 delle Norme sugli enti e i beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo in data 15 novembre 1984, tutti i sacerdoti che svolgono servizio a favore della diocesi hanno diritto ai mezzi per il congruo e dignitoso sostentamento nella misura periodicamente stabilita dalla medesima Conferenza;
- ritenuto che, almeno nella fase di avvio del nuovo sistema di sostentamento del clero, non è possibile tradurre in precise disposizioni tutti i criteri previsti dai documenti ecclesiastici per la determinazione della remunerazione da assicurare ai sacerdoti, e in particolare quelli relativi alle risorse necessarie per l'esercizio personale della carità, per la garanzia dell'assistenza domestica e per il godimento di un giusto periodo di ferie annuali;
- tenuto conto che a tali particolari necessità i sacerdoti potranno almeno parzialmente provvedere con i redditi non computati ai fini della determinazione della misura complessiva di remunerazione ad essi dovuta, in attesa che il generale riordinamento economico-amministrativo in atto permetta di stabilire più precise responsabilità delle comunità cristiane a riguardo di talune delle esigenze richiamate,

DELIBERA

§ 1. I criteri per la determinazione della remunerazione dovuta ai sacerdoti sono i seguenti:

- a) per assicurare la fondamentale eguaglianza dei sacerdoti, circa i due terzi della remunerazione sono identici per tutti indipendentemente da ogni altra condizione o circostanza;
- b) per tener conto dei particolari oneri connessi all'esercizio del loro ufficio, viene attribuito un determinato numero di punti:
 - ai Vescovi e a coloro che sono « in jure » ad essi equiparati;
 - ai sacerdoti che esercitano a tempo pieno l'ufficio di Vicario generale o di Vicario episcopale;

- ai Vescovi incaricati della cura di più diocesi; ai parroci e ai vicari parrocchiali incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie la cui circoscrizione territoriale è particolarmente estesa o di parrocchie di periferia urbana, quando l'esercizio del ministero avviene in condizioni di speciale gravosità;
- c) per tenere conto delle circostanze di tempo, è riconosciuta ai sacerdoti una progressione di remunerazione per anzianità nell'esercizio del ministero pastorale, attribuendo a ciascuno un determinato numero di punti per ogni cinque anni di ministero esercitato, fino ad un massimo di otto scatti;
- d) per tenere conto delle circostanze di luogo, è introdotto un coefficiente correttivo determinato in relazione alla residenza dei sacerdoti nelle diverse regioni italiane, risultante dalla combinazione dell'indice ISTAT relativo al valore del prodotto lordo interno per abitante e dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per una famiglia di operai ed impiegati e variabile da un minimo ad un massimo di punti;
- e) per tenere conto delle spese di affitto, è attribuito ai sacerdoti che non dispongono di un alloggio ecclesiastico un numero determinato di punti aggiuntivi.

§ 2. Ciascuno dei criteri indicati al par. 1 è tradotto in un determinato numero di punti.

Spetta alla Conferenza Episcopale Italiana determinare periodicamente il numero dei punti da attribuire a ciascun criterio e il valore monetario da assegnare a ciascun punto.

DELIBERA N. 44

PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL MINISTERO
DA COMPUTARE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE
DELLA REMUNERAZIONE

La Conferenza Episcopale Italiana

- ritenendo che, anche ai fini della possibilità di assicurare ai sacerdoti risorse per provvedere alle esigenze richiamate nelle premesse della delibera n. 43, sia opportuno lasciare alla libera disponibilità degli stessi:

- a) le offerte per la celebrazione di sante Messe, date direttamente da un fedele al sacerdote o trasmesse da un ente ecclesiastico;
 - b) le offerte volontarie fatte al sacerdote, quando consti con certezza che l'offerente intende destinarle allo stesso sacerdote e non all'ente al cui servizio questi opera (cfr. cann. 531 e 1267, par. 1);
 - c) la pensione di vecchiaia e la pensione di invalidità derivanti dal Fondo Clero INPS e le pensioni acquisite indipendentemente dall'esercizio del ministero sacerdotale;
 - d) un terzo dell'importo del complesso delle altre pensioni derivanti al sacerdote dal ministero esercitato, ivi compresa quella di invalidità diversa da quella derivante dal Fondo Clero INPS;
- preso atto della prassi tradizionale che attribuisce esclusivamente al sacerdote la disponibilità dei beni c.d. « patrimoniali » (beni derivanti da sostanza familiare, da eredità o legati, da attività private, da risparmio volontario del sacerdote), fatto salvo in ogni caso l'obbligo imposto a tutti i fedeli dal can. 222 del Codice di Diritto Canonico di sovvenire alle necessità della Chiesa e dei poveri e il preciso invito rivolto dal Concilio Vaticano II a tutti i sacerdoti ad abbracciare la povertà volontaria a imitazione del Signore (cfr. Decreto « Presbyterorum ordinis », 17);

D E L I B E R A

§ 1. Ai fini della determinazione della misura complessiva della remunerazione spettante ai sacerdoti « cum ministerio ecclesiastico se dedicant », in base all'art. 33, lettere a) e b) delle Norme, tra i redditi propriamente ministeriali affluenti ai sacerdoti sono da computare:

- a) la remunerazione che i sacerdoti ricevono, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio Presbiterale, dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero (diocesi, parrocchia, seminario, tribunale ecclesiastico, capitolo, santuario, rettoria, confraternita o arciconfraternita, ecc.);
- b) lo stipendio che i sacerdoti ricevono da soggetti diversi dagli enti ecclesiastici, pubblici o privati (scuola, per gli insegnanti di religione o di altre materie; USL e clinica, per i cappellani ospedalieri; Ministero di Grazia e Giustizia, per i cappellani delle carceri; comune o consorzio cimiteriale, per i cappellani dei cimiteri, ecc.);
- c) i due terzi della pensione o del complesso delle pensioni di cui i sacerdoti godono, se derivanti dal ministero sacerdotale esercitato, ivi compresa la pensione derivante da insegnamento nella scuola di materie diverse dalla religione o da altra attività professionale, quando l'esercizio dell'insegnamento o della professione fu svolto

d'intesa o almeno con il tacito consenso del Vescovo, nonché della pensione di invalidità diversa da quella derivante dal Fondo Clero INPS e fatta eccezione soltanto per la pensione di vecchiaia e la pensione di invalidità assicurate dal Fondo Clero INPS; qualora le pensioni di cui sopra concorressero con la pensione di vecchiaia del Fondo Clero INPS, i due terzi saranno calcolati sulla parte eccedente l'entità di quest'ultima.

§ 2. Non si computa tra i redditi, di cui al par. 1, la parte di reddito ministeriale che eventualmente eccede la misura complessiva della remunerazione periodicamente stabilita dalla C.E.I., salvo in ogni caso quanto disposto dal can. 282, par. 2 del Codice di Diritto Canonico.

DELIBERA N. 45

INDIVIDUAZIONE DEI SACERDOTI CHE SVOLGONO SERVIZIO IN FAVORE DELLA DIOCESI

La Conferenza Episcopale Italiana

- preso atto che i sacerdoti ai quali l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero deve provvedere a norma del can. 1274, par. 1 sono quelli « qui in favorem dioecesis servitium praestant »;
- tenuto conto che il Codice di Diritto Canonico nei cann. 281, parr. 1 e 2 e 1274, parr. 1 e 2 distingue tra i sacerdoti che « ministerio se dedicant » e quelli che « infirmitate, invaliditate vel senectute laborant », e che l'art. 24 delle Norme fa obbligo all'Istituto diocesano di provvedere ai soli sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi;
- ritenuto che sotto il profilo propriamente giuridico non svolgono servizio in favore della diocesi i sacerdoti inabili, qualora la inabilità, da qualsiasi causa prodotta, comporti la pratica impossibilità di ogni esercizio di ministero pastorale in favore di terzi,

DELIBERA

S'intende che svolgono servizio in favore della diocesi:

- a) i sacerdoti secolari, diocesani o extra-diocesani, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su

mandato scritto del Vescovo diocesano, sono impegnati in un'attività ministeriale nella diocesi stessa:

- b) i sacerdoti appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società clericali di vita apostolica, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su mandato scritto del Vescovo diocesano, avuta la designazione o almeno il consenso scritto del Superiore competente, sono impegnati in un'attività ministeriale nella diocesi stessa;
- c) i sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardina- zione per la cooperazione missionaria tra le chiese, o direttamente o per tramite degli specifici organismi nazionali, fatto salvo, in base al disposto dell'art. 33, lettera a) delle Norme, il computo di quanto essi eventualmente ricevono come remunerazione dalla diocesi « ad quam »;
- d) i sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardina- zione per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all'estero, fatto salvo, in base al disposto dell'art. 33, lettera a) delle Norme, il computo di quanto essi eventualmente ricevono dalla diocesi « ad quam » o dall'U.C.E.I.;
- e) i sacerdoti secolari o religiosi che, con l'autorizzazione del proprio Vescovo o Superiore, operano presso organismi, enti o istituzioni pastorali nazionali determinati dalla C.E.I., fatto salvo, in base al disposto dell'art. 33, lettera a) delle Norme, il computo di quanto essi ricevono dai medesimi organismi, enti o istituzioni;
- f) i sacerdoti secolari impegnati, su mandato del proprio Vescovo, in regolari corsi di studio in Italia o all'estero, fatto salvo, in base al disposto dell'art. 33 lettera a) delle Norme, il computo di quanto essi eventualmente ricevono a titolo di borsa di studio o di sussidio;
- g) i sacerdoti secolari messi a disposizione dell'Ordinariato mili- tare dalla diocesi di incardina- zione per l'incarico di cappellano militare.

La stessa Conferenza Episcopale Italiana

RACCOMANDA

ai Vescovi diocesani di provvedere, a norma del can. 384 e in linea con quanto disposto dal can. 1274, par. 2 del Codice di Diritto Canonico, al dignitoso sostentamento dei sacerdoti inabili, sollecitando forme concrete di solidarietà fraterna fra il clero della diocesi.

FA VOTI

che l'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero mettano quanto prima allo studio la possibilità di avviare, almeno dall'anno 1988, le funzioni previdenziali e assistenziali integrative e autonome previste dall'art. 27, comma primo delle Norme, dall'art. 2, comma primo, lett. b) dello statuto dell'Istituto centrale e dall'art. 2, comma primo dello statuto degli Istituti diocesani.

DELIBERA N. 46

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO IN FAVORE DELLA DIOCESI

La Conferenza Episcopale Italiana

- ritenuto che i sacerdoti hanno titolo a partecipare al nuovo sistema di sostentamento del clero soltanto in quanto « ministero ecclesastico se dedicant » (can. 281, par. 1), mettendo la loro vita a piena disposizione per l'esercizio quotidiano delle responsabilità pastorali ad essi affidate dal Vescovo diocesano,

DELIBERA

§ 1. Ai fini dell'attuazione del sistema di sostentamento del clero previsto dalle Norme:

- a) si considera servizio ministeriale del sacerdote in favore della diocesi, rilevante in ordine al diritto di ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento ai sensi dell'art. 24, comma terzo delle Norme, quello svolto a tempo pieno;
- b) svolgono servizio a tempo pieno quei sacerdoti, secolari o religiosi, la cui giornata è normalmente a disposizione per l'adempimento dell'incarico o degli incarichi ricevuti dal Vescovo diocesano, nel senso che il ministero esercitato rappresenta l'impegno preminente e assorbe la gran parte del loro tempo giornaliero;

- c) non sono da ritenere svolgenti ministero a tempo pieno quei sacerdoti che svolgono soltanto prestazioni ministeriali occasionali o assicurano collaborazioni ministeriali stabili ma per tempi limitati, senza adempiere ad altri incarichi ministeriali ricevuti dal Vescovo oppure che si dedicano, senza il consenso del Vescovo, ad attività professionali autonome o dipendenti, fermo restando il loro diritto di ricevere per gli specifici servizi prestati una giusta remunerazione dagli enti ecclesiastici che si sono avvalsi della loro collaborazione;
- d) l'incarico di canonico della cattedrale o di una collegiata configura il tempo pieno quando, in base alle disposizioni dello statuto capitolare, riveduto a norma dei cann. 505 e 506, il canonico esercita realmente e quotidianamente le funzioni corali e le specifiche funzioni ministeriali, previste dallo statuto stesso o da altre disposizioni ecclesiastiche.

§ 2. Spetta al Vescovo diocesano stabilire nei casi concreti se ricorrono gli estremi che configurano il servizio ministeriale a tempo pieno.

DELIBERA N. 47

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE
DOVUTA DAGLI ENTI ECCLESIASTICI AI SACERDOTI
DEL CUI MINISTERO SI AVVALGONO

La Conferenza Episcopale Italiana

- preso atto che, secondo quanto disposto dagli artt. 24, comma terzo, e 33 lett. a), delle Norme, spetta al Vescovo diocesano, sentito il Consiglio Presbiterale, stabilire norme per determinare la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti del cui ministero questi si avvalgono;
- visto l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme;
- al fine di assicurare i necessari indirizzi comuni da parte dei Vescovi italiani su un punto di particolare importanza per il raggiungimento degli scopi di solidarietà e di perequazione che sono propri del nuovo sistema di sostentamento del clero,

DELIBERA

§ 1. Alla remunerazione dei Vescovi diocesani, dei Vescovi Ausiliari e di coloro che sono « in iure » equiparati ai Vescovi provvede, nella misura periodicamente stabilita dalla C.E.I., l'ente diocesi, a meno che risulti dal bilancio che le risorse dell'ente non sono sufficienti.

Alla remunerazione dei Vescovi titolari che esercitano nel territorio italiano uno speciale incarico stabile a carattere nazionale è tenuto a provvedere l'ente presso il quale essi svolgono il proprio ministero.

§ 2. Nello stabilire le norme previste dall'art. 33, lett. a) i Vescovi diocesani si atterranno alle seguenti disposizioni:

- a) I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla parrocchia nel caso in cui questa sia servita dal solo parroco sono:
 1. il numero degli abitanti nella circoscrizione parrocchiale, nel senso che la parrocchia è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile pari al prodotto di una quota capitaria determinata per il numero degli abitanti, fino al raggiungimento della misura complessiva di remunerazione periodicamente stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana;
 2. le risorse della parrocchia, quali risultano dal bilancio parrocchiale o sono comunque conosciute dal Vescovo;
 3. la valutazione complessiva del Vescovo, sulla base dei dati di cui ai nn. 1 e 2, nel senso che egli può stabilire una diminuzione della quota per abitante fino a una percentuale massima del 30% oppure un aumento della stessa senza limiti predeterminati.
- b) I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla parrocchia nel caso in cui questa sia servita oltre che dal parroco anche da vicari parrocchiali sono:
 1. gli stessi criteri di cui alla lettera a) per quanto concerne la remunerazione del parroco;
 2. l'assicurazione a ciascun vicario parrocchiale di una somma mensile pari al prodotto di una quota capitaria, determinata in misura inferiore a quella stabilita per il parroco, per il numero di abitanti, salvo il diritto del Vescovo di aumentare la somma stessa in base alla valutazione complessiva delle risorse di cui la parrocchia dispone.
- c) I criteri per determinare la remunerazione dovuta dal seminario diocesano, interdiocesano o regionale ai sacerdoti addetti a tempo pieno al seminario stesso sono:
 1. per i sacerdoti che vivono nella comunità del seminario la remunerazione è costituita:
 - da una somma mensile a carico del bilancio del seminario in misura con esso compatibile;

- dal computo di una quota forfettaria per il vitto, l'alloggio e i servizi assicurati dal seminario ai sacerdoti residenti, fissata tra i limiti minimo e massimo che saranno periodicamente stabiliti dalla C.E.I.;
 - 2. ai sacerdoti che non vivono nella comunità del seminario, questo è tenuto ad assicurare la giusta remunerazione in relazione allo specifico servizio da essi prestato;
 - 3. quando si tratta di seminari interdiocesani o regionali la determinazione dei criteri sopra indicati è fatta rispettivamente dai Vescovi delle diocesi interessate o dalla Conferenza Episcopale Regionale.
- d) I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla diocesi ai sacerdoti addetti alla curia diocesana sono:
- 1. ai sacerdoti che svolgono servizio a tempo pieno la diocesi deve assicurare una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.; il Vescovo può disporre una remunerazione inferiore soltanto nel caso in cui le risorse della diocesi siano particolarmente modeste;
 - 2. ai sacerdoti che prestano un servizio a tempo parziale la diocesi deve assicurare una remunerazione proporzionata alla qualità e alla misura del lavoro dedicato.
- e) I criteri per determinare la remunerazione dovuta dal tribunale regionale per le cause matrimoniali ai sacerdoti addetti sono:
- 1. ai sacerdoti impegnati a tempo pieno nel servizio del tribunale questo deve assicurare una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.; soltanto nel caso che le risorse del tribunale non siano sufficienti può essere assegnata una somma inferiore, determinata dal Moderatore dello stesso (cfr. can. 1649);
 - 2. ai sacerdoti che prestano servizio in tribunale a tempo parziale e a quelli che lavorano per il tribunale a domicilio deve essere assicurata una remunerazione proporzionata alla qualità e alla misura del lavoro dedicato, secondo le disposizioni date dal Moderatore competente.
- f) I criteri per determinare la remunerazione dovuta dal capitolo cattedrale o collegiale ai canonici sono:
- 1. ai canonici che svolgono servizio a tempo pieno il capitolo deve assicurare una remunerazione che, assommando la quota prebendale e le distribuzioni per il servizio corale e ministeriale, sia pari alla misura complessiva stabilita periodicamente dalla C.E.I.; la somma assicurata può essere inferiore soltanto quando i risultati dal bilancio che le risorse non sono sufficienti;

2. per le prestazioni che non configurano il servizio a tempo pieno il capitolo deve assicurare ai canonici la remunerazione prevista dalle disposizioni del suo statuto.
- g) I criteri per determinare la remunerazione dovuta dai santuari e dalle chiese-rettorie ai sacerdoti addetti sono:
- i santuari e le chiese-rettorie, siano essi enti ecclesiastici o non lo siano, sono tenuti a provvedere ai sacerdoti che vi svolgono il ministero in base ai rispettivi statuti (cfr. cann. 562 e 1232), assicurando una remunerazione pari alla misura complessiva stabilita periodicamente dalla C.E.I.; l'Istituto diocesano può intervenire ad integrare soltanto quando risulta da regolare bilancio che le risorse del santuario o della chiesa sono insufficienti.
- h) I criteri per determinare la remunerazione dovuta da enti o istituti religiosi, confraternite o arciconfraternite, associazioni di fedeli, e altri enti o organismi ecclesiastici ai sacerdoti che vi prestano il proprio servizio ministeriale sono:
1. ai sacerdoti che svolgono il servizio di cappellano a pieno tempo deve essere assicurata una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.; se a taluni di questi vengono assicurati il vitto e l'alloggio, per la composizione della remunerazione viene computata una quota forfettaria, in analogia a quanto stabilito per i sacerdoti addetti al seminario;
 2. ai sacerdoti che svolgono il servizio di cappellano a tempo parziale deve essere corrisposta una giusta remunerazione in proporzione alle prestazioni assicurate.

DELIBERA n. 48

INDIVIDUAZIONE DEI SACERDOTI AVENTI DIRITTO
ALLA REMUNERAZIONE NEGLI ANNI 1987, 1988 E 1989

La Conferenza Episcopale Italiana

- considerato che in forza delle norme il nuovo sistema di sostentamento si applica soltanto ai vescovi e ai sacerdoti, con esclusione degli altri chierici;

- preso atto che l'art. 51, comma quarto delle Norme impegna la C.E.I. ad assicurare per gli anni 1987, 1988 e 1989 « la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati »;
- preso atto che l'art. 51, comma sesto, dispone che il nuovo sistema di sostentamento si applichi inderogabilmente « a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi » solo a partire dal 1° gennaio 1990, facendo salva, nel comma quinto, la possibilità di cominciare a provvedere anche ai sacerdoti titolari di uffici non congruati fin dagli anni 1987-1989;
- tenuto conto dei complessi problemi organizzativi che caratterizzano la fase di avvio del nuovo sistema e avendo presente la necessità di poter contare su una più precisa conoscenza della elaborazione dei dati risultanti dal censimento anagrafico e patrimoniale prima di procedere a qualsiasi decisione circa l'eventuale estensione del sistema a tutti i sacerdoti fin dal periodo 1987-1989,

D E L I B E R A

§ 1. A partire dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989 hanno diritto di ricevere la remunerazione nella misura complessiva stabilita dalla C.E.I. e alle condizioni previste dalle Norme:

- a) i sacerdoti titolari di uno o più uffici già beneficiari, sia totalmente o parzialmente congruati sia non congruati, che svolgono servizio in favore della diocesi;
- b) i sacerdoti che, al momento in cui il Vescovo diocesano, in attuazione delle determinazioni di cui all'art. 29, comma primo delle Norme, ha soppresso talune parrocchie, erano titolari delle stesse e svolgono servizio in favore delle diocesi;
- c) i sacerdoti inabili, che al 31 dicembre 1986 ricevevano l'assegno unico e temporaneo previsto dall'art. 51, commi secondo e terzo, delle Norme.

§ 2. Per l'anno 1987 il nuovo sistema di sostentamento non viene esteso a tutti gli altri sacerdoti.

La stessa Conferenza Episcopale Italiana

R A C C O M A N D A

che l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero metta sollecitamente allo studio la possibilità di estendere l'applicazione del nuovo sistema anche ai sacerdoti di cui alla delibera n. 48, § 2 a partire dall'anno 1988.

COMPETENZA DELLA RIUNIONE DEI PRESIDENTI
DELLE CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI E
DELLA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA PER ULTERIORI DETERMINAZIONI

La Conferenza Episcopale Italiana

- ritenuto che, particolarmente nella fase di avvio del nuovo sistema di sostentamento del clero italiano, non sarà sempre possibile che le determinazioni ulteriormente necessarie per dare concreta attuazione alle delibere relative alla remunerazione da assicurare ai sacerdoti siano assunte in sede di Assemblea Generale;
- visti gli articoli 19 e 23, lettera a), del proprio Statuto,

DELIBERA

Le determinazioni di cui:

- alla delibera, n. 43, § 1, lett. b);
§ 1, lett. c);
§ 1, lett. d);
§ 1, lett. e);
§ 2;
- alla delibera, n. 45, lett. e);
- alla delibera, n. 47, § 2, lett. a), n. 1;
lett. b), n. 2;
lett. c), n. 1;
lett. h), n. 1;

sono predisposte nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali di cui all'art. 24 dello Statuto della C.E.I., previa consultazione delle Conferenze stesse, e sottoposte all'approvazione della Presidenza della C.E.I.

DELIBERA n. 50 (con Allegato)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ASSEGNAZIONE
A DIOCESI, PARROCCHIE E CAPITOLI NON SOPPRESSI
DI BENI NON REDDITIZI
APPARTENENTI AGLI ISTITUTI DIOCESANI
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

La Conferenza Episcopale Italiana

- preso atto che spetta ai Vescovi diocesani, ai sensi dell'art. 29, comma quarto, delle Norme, individuare e assegnare con propri provvedimenti a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi i beni già beneficiari non redditizi trasferiti per legge agli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero;
- ritenuto che, nel quadro di solidarietà e di perequazione che caratterizza il nuovo sistema di sostentamento del clero italiano, è opportuno che i Vescovi, nel prendere detti provvedimenti, seguano linee fondamentalmente comuni, onde evitare discriminazione tra gli Istituti diocesani e tra le diocesi;
- visto l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme,

SOTTOPONE

all'attenzione dei Vescovi, come qualificato orientamento comune di interpretazione delle disposizioni dell'art. 29, comma quarto, i criteri contenuti nella « Nota » presentata, discussa e fatta propria dalla XXVII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

DELIBERA

I provvedimenti adottati dal Vescovo diocesano ai sensi dell'art. 29, comma quarto delle Norme, non diventano esecutivi se non decorso il termine previsto dal can. 1734, § 2, per la presentazione di eventuali ricorsi.

L'eventuale ricorso relativo ai provvedimenti del Vescovo, di cui al comma precedente, sospende l'esecuzione dei provvedimenti stessi.

ORIENTAMENTI PER I VESCOVI DIOCESANI IN ORDINE
AI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 29, COMMA QUARTO,
DELLE NORME
(c.d. ritrasferimenti)

E' noto che uno dei problemi più complessi e delicati, che si pongono in sede di attuazione delle nuove Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, è quello riguardante i provvedimenti con i quali il Vescovo diocesano è abilitato a ritrasferire, cioè a individuare ed assegnare a diocesi, parrocchie o capitoli non soppressi, taluni beni già beneficiari trasferiti « ex lege » all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero (cfr. art. 29, comma quarto, delle Norme).

E' un problema complesso, perché nel corso del tempo si sono « caricati » sugli enti beneficiari, in particolare sulla mensa vescovile e sui benefici parrocchiali, beni la cui finalità non rispondeva perfettamente alle funzioni istituzionali dell'ente beneficiario stesso, o anche perché nel tempo beni originariamente destinati a produrre reddito per i fini di istituto sono stati adibiti a funzioni pastorali; e non sempre è facile discernere oggi tra i diversi profili implicati.

E' problema delicato, perché nella sua soluzione confliggono due esigenze certamente legittime, ma non facilmente componibili fra loro: da un lato il rispetto di queste situazioni atipiche, che sono spesso di grande importanza pastorale, e dall'altro l'attenzione ad evitare che, per la via dei ritrasferimenti, avvenga un sostanziale svuotamento del patrimonio ex beneficiario, trasferito agli Istituti diocesani, sul quale invece questi devono poter contare per assicurare la funzione che è loro propria, cioè il sostentamento del clero.

Se poi si tiene conto delle molteplicità e della varietà delle situazioni esistenti nelle diverse diocesi italiane, degli interrogativi e dei quesiti innumerevoli che vanno sorgendo a mano a mano che il nuovo sistema comincia a tradursi in concreto, appare con chiarezza l'opportunità di offrire indicazioni ai Vescovi per favorire linee di comportamento comuni, onde evitare clamorose e dannose divergenze.

E' vero che il quarto comma dell'art. 29 delle Norme dichiara che i ritrasferimenti avvengono « con provvedimenti del Vescovo diocesano », attribuendo a questi un preciso e autonomo potere decisionale in merito.

E' altrettanto vero, però, che tale potere deve essere esercitato nel rispetto della lettera e dello spirito del disposto complessivo dell'articolo in questione, anche perché si tratta di norma che fa eccezione ai principi generali della materia (gli Istituti diocesani, di per sé, succedono a titolo universale agli enti beneficiari).

Siccome l'esatta interpretazione di questa importante disposizione non è del tutto agevole, e una sua lettura troppo estensiva data da taluni Vescovi porterebbe a gravi discriminazioni rispetto alle diocesi in cui l'esegesi fosse più rigorosa, diventa praticamente molto utile fissare alcuni criteri per l'emanazione dei provvedimenti, cui tutti i Vescovi si possono ispirare. E ciò nello spirito dell'art. 75, comma terzo, delle Norme, il quale stabilisce che l'autorità competente a dare le disposizioni di attuazione delle Norme stesse nell'ordinamento canonico è, relativamente al titolo II (ed è il nostro caso), la Conferenza Episcopale Italiana.

Del resto, non si può dimenticare il grave rischio cui ci si esporrebbe in caso di ritrasferimento non corrispondente all'esplicito dettato della legge: l'amministrazione tributaria potrebbe sollevare obiezione e imporre i normali adempimenti fiscali, non essendo fondato in tal caso il ricorso alle esenzioni stabilite per i ritrasferimenti dall'art. 31, comma primo, delle Norme.

L'interpretazione della disposizione dell'art. 29, comma quarto, si dovrebbe dunque ispirare ai seguenti criteri:

1. - *Soggetto abilitato a operare il ritrasferimento*: è il Vescovo diocesano, con proprio provvedimento (normalmente si tratterà di un decreto). Il Vescovo potrà emanare anche più decreti; ordinariamente sarebbe preferibile che vi fosse un decreto per ciascun ente destinatario, contenente l'indicazione del bene o dei beni, che ad esso devono essere assegnati.

Non esiste un termine decadenziale, entro il quale i decreti debbano essere emanati. Si deve però ricordare che:

- a) i decreti che assegnano beni a diocesi e parrocchie potranno essere adottati soltanto dopo che gli enti destinatari avranno conseguito la personalità giuridica civile;
- b) godranno della prevista esenzione fiscale (cfr. art. 31, comma primo, delle Norme) soltanto i ritrasferimenti operati *entro il 31 dicembre 1989*.

2. - *Soggetti destinatari dei ritrasferimenti*: sono abilitati a ricevere i beni ritrasferiti soltanto tre tipi di enti: diocesi; parrocchie; capitoli cattedrali o collegiali, che continuano ad avere personalità giuridica civile.

Ma a quali degli enti indicati verrà fatto in concreto il ritrasferimento?

- a) Generalmente, dovrebbe avvenire a favore dell'ente corrispondente all'ente beneficiario estinto: la diocesi, se si tratta di beni già appartenenti alla mensa vescovile, la parrocchia se di beni già appartenenti ad un beneficio parrocchiale, il capitolo se di beni già appartenenti ad un beneficio canonico.

- b) In casi particolari, potrebbe avvenire in favore di un ente non corrispondente, perché la dizione del testo legislativo è intenzionalmente aperta. Per esempio: se in occasione della determinazione dell'elenco delle parrocchie, di cui all'art. 29, comma primo, la parrocchia di San Pietro viene soppressa dal Vescovo, i beni da ritrasferire possono essere attribuiti alla parrocchia viciniore di San Giovanni o ad altra parrocchia più bisognosa; se, nella stessa circostanza, il Vescovo dismembra parte della parrocchia di San Paolo per costituire la nuova parrocchia di Sant'Andrea, i beni da ritrasferire possono essere assegnati a questa nuova parrocchia; così pure, un bene che era intestato a un beneficio parrocchiale, ma serviva di fatto a tutta la diocesi, può essere assegnato all'ente diocesi invece che all'ente parrocchia corrispondente; ecc.

3. - *Soggetto legittimato a chiedere il ritrasferimento*: in via generale, è il soggetto che vi ha interesse.

Il procedimento tutto sommato più opportuno sembra il seguente:

- l'ente interessato prepara l'elenco dei beni dei quali chiede il ritrasferimento e lo presenta al Vescovo.
- Il Vescovo, ricevuta la richiesta di ritrasferimento, sente il Presidente dell'Istituto diocesano o interdiocesano competente e il legale rappresentante dell'ente destinatario dei beni da ritrasferire e quindi, nell'esercizio delle responsabilità che la legge gli attribuisce nel quadro delle ipotesi dalla stessa previste, assume il provvedimento che ritiene necessario.

Nello svolgimento dell'accennata procedura, è bene tener conto delle scadenze cronologiche, che raccomandano in genere una certa sollecitudine: l'esenzione fiscale è assicurata soltanto fino al 31 dicembre 1989, e si deve ricordare che in qualche caso potrà nascere un contenzioso, la cui risoluzione chiederà tempo adeguato. Sembra dunque consigliabile che, al più tardi, le proposte di ritrasferimento siano presentate entro il giugno 1987 e i provvedimenti del Vescovo seguano normalmente entro il giugno 1988, in modo da aver tempo per la risoluzione dei casi residuali maggiormente complessi o controversi.

Nel provvedere a quanto indicato il Vescovo si avvarrà, ovviamente, dell'ausilio dei competenti uffici di curia. L'art. 29, quarto comma, di per sé non prevede un obbligo del Vescovo di acquisire, prima di emanare il decreto, il parere o il consenso degli organi consultivi diocesani; è però consigliabile che, almeno nei casi più complessi e più discussi, il Vescovo chieda il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici e del Collegio dei consultori.

4. - *Individuazione dei beni da ritrasferire*: l'espressione « sono individuati » significa che il Vescovo nel suo decreto deve indicare ciascun bene che intende ritrasferire, riferendolo ad una delle categorie previste

dall'art. 29, comma quarto, che saranno esaminate più oltre; il bene può infatti essere sottratto al patrimonio dell'Istituto diocesano soltanto se è ricompreso in una delle figure espressamente previste dalla legge.

Per l'individuazione di edifici di culto, episcopi, case canoniche non si pongono solitamente particolari problemi; più difficile può essere in pratica l'individuazione degli altri tipi di beni. In proposito si tenga presente quanto segue:

- a) la destinazione « pastorale » del bene può risultare dall'atto originario con cui il bene fu attribuito all'ente beneficiario oppure da una situazione di fatto venutasi a creare successivamente;
- b) potrà essere presa in considerazione la destinazione pastorale sopravvenuta prima del 3 giugno 1985, particolarmente quella relativa all'area necessaria per l'edificazione di una chiesa di una nuova parrocchia, se essa risulti da idonea documentazione con data certa;
- c) la destinazione « pastorale » deve essere ancora attuale: ad esempio, un edificio sorto o destinato per attività di catechesi ai giovani, ma oggi non più adibito a tale uso o addirittura dato in affitto a terzi, deve rimanere nel patrimonio dell'Istituto diocesano; se invece si tratta di edificio affittato, per esempio, ad una scuola per l'uso infra-settimanale e adibito a finalità pastorali nelle sere e nei giorni festivi, si deve far prevalere quest'ultima destinazione.

5. - *Assegnazione dei beni*: l'espressione « sono assegnati » significa che, in forza del decreto vescovile, i beni da esso individuati sono trasferiti in proprietà dell'ente destinatario (diocesi, parrocchia o capitolo).

La norma presenta in questo caso una particolarità rilevante: titolo per il trasferimento è lo stesso provvedimento vescovile, e non occorre che esso sia riconosciuto civilmente con un decreto del Ministro dell'Interno.

Di qui l'importanza che i beni siano esattamente individuati e descritti, con l'indicazione dei loro estremi quali risultanti dai registri immobiliari e dal catasto.

6. - *Categorie di beni ritrasferibili*: l'elenco delle categorie di beni ritrasferibili previsto dal quarto comma dell'art. 29 è tassativo. Possono essere oggetto di un decreto vescovile di ritrasferimento soltanto i beni rientranti nelle categorie indicate: l'estensione del ritrasferimento ad altri beni sarebbe del tutto illegittima.

Non è però sempre agevole determinare con precisione i contorni delle singole categorie. Si offrono qui di seguito alcune indicazioni al riguardo:

a) *Edifici di culto*

Si intendono le chiese, parrocchiali o anche non parrocchiali, gli oratori e le cappelle, che fossero di proprietà del beneficio parroc-

chiale, oppure anche la sola area su cui insiste l'edificio di culto, qualora al catasto fabbricati l'edificio risultasse intestato all'ente chiesa mentre il terreno al beneficio. Sono da comprendere nel ritrasferimento anche i locali annessi, che possono essere ritenuti pertinenze della chiesa: sacrestia, archivio, ufficio parrocchiale, ecc.

b) *Episcopi*

Sembra equo considerare l'episcopio nella sua complessiva unità immobiliare, riconoscendo che eventuali parti dell'edificio destinate a reddito sono normalmente funzionali al mantenimento, spesso gravoso, dell'intero edificio. L'episcopio quindi normalmente sarà ritrasferito all'ente diocesi nella sua completezza e nel suo stato attuale.

c) *Case canoniche*

E' da intendersi per casa canonica non soltanto l'abitazione del parroco, ma anche la parte della casa parrocchiale eventualmente destinata ad abitazione dei vicari parrocchiali e l'eventuale casa per il, o per i, vicari parrocchiali, distinta dall'abitazione del parroco. Con la casa canonica sono da ritrasferire i suoi accessori: la cantina, il garage, il giardino o l'orto, a condizione che non si tratti di area fabbricabile (né attualmente né potenzialmente) e che il rapporto quantitativo tra edificio e terreno configuri il concetto di « pertinenza ».

Se una parte della canonica fosse affittata per uso abitazione, negozio o altra attività, si ritiene che, in analogia a quanto indicato a proposito degli episcopi, la canonica debba normalmente essere ritrasferita all'ente parrocchia nel suo complesso immobiliare unitario. La casa canonica rimane in proprietà dell'Istituto diocesano soltanto quando:

- non è incorporata nell'edificio di una chiesa aperta al pubblico o di un centro parrocchiale;
- da tempo non è più abitata dal parroco ed è destinata o destinabile a reddito.

d) *Immobili adibiti ad attività pastorali*

Si può trattare di immobili destinati in forma diretta all'esercizio di attività pastorali oppure anche di immobili affittati a terzi, il cui reddito *per atto fondativo* è destinato a sostenere specifiche attività pastorali (di catechesi, di istruzione, di carità, ecc.). Sono da ricomprendere anche gli immobili che fossero situati fuori del territorio della parrocchia, purché destinati ad attività pastorali della parrocchia stessa (ad esempio, una casa alpina o marina destinata a

soggiorno per i ragazzi della parrocchia o ad incontri spirituali e formativi).

Sono pure da comprendere in questa categoria gli immobili che servono ad attività pastorali di più parrocchie o ad attività diocesane, pur essendo sin qui appartenute a un singolo beneficio parrocchiale.

Le attività che vengono tenute in considerazione sono:

- attività *educative*: catechesi per ragazzi, giovani o adulti; attività di oratorio, patronato, centro giovanile e simili; attività scolastiche (scuola materna, elementare o secondaria, corsi di formazione professionale, ecc.); attività cinematografiche o teatrali e attività ricreative o sportive (purché gestite direttamente o indirettamente per finalità pastorali), ecc.;
- attività *caritative*: assistenza ai poveri, agli orfani, agli anziani, agli stranieri, agli handicappati; attività di volontariato; ecc.;
- *altre attività pastorali*: attività formative di associazioni cattoliche; attività culturali; attività di patronato sociale o di consultorio familiare o di aiuto alla vita; ecc.

e) *Beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto*

Si tratta di beni (immobili, mobili, titoli, denaro) che per *documento fondativo* sono gravati da oneri di culto per l'intero loro reddito: ciò si verifica, ad esempio, quando il documento di fondazione impone l'obbligo di celebrazione di tante Sante Messe quante ne entrano nel reddito prodotto dal bene in base alla tariffa diocesana vigente o a una tariffa indicata dal disponente; oppure quando tutto il reddito deve essere consumato nell'applicazione di un determinato numero di Sante Messe. Non è invece da ritenere che i redditi siano interamente destinati ad oneri di culto quando la volontà del disponente ha fissato un numero preciso di Sante Messe e una tariffa determinata, e i beni danno attualmente un reddito maggiore, essendosi nel frattempo rivalutati.

f) *Ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio*

E' una disposizione di tipo « residuale » che abbraccia ogni altro bene o attività, sempre però alla condizione che non facesse parte della dote redditizia del beneficio: ad esempio, l'auto o il pullmino di cui usa la parrocchia, gli strumenti (ciclostile, stampatrice, fotocopiatrice, ecc.) e le attrezzature necessarie per la stampa del bollettino parrocchiale e del materiale diocesano per il culto e la catechesi; le attività di buona stampa, ecc.

7. - *Ricorsi contro i provvedimenti del Vescovo diocesano*

A differenza di quanto stabilito dall'art. 34, comma secondo, per i provvedimenti economici dell'Istituto diocesano, non sono previste nel caso dei provvedimenti vescovili di ritrasferimento procedure accelerate di composizione o di ricorso. E' quindi da ritenere che contro questi provvedimenti sono immediatamente possibili i normali ricorsi amministrativi, secondo le disposizioni del nuovo Codice di Diritto Canonico.

Soggetto attivo del ricorso può essere o il Presidente dell'Istituto diocesano, qualora l'Istituto si ritenga leso dal decreto del Vescovo, oppure il parroco o il presidente del capitolo, qualora il motivo di lagnanza provenga dalla parrocchia o dal capitolo interessati.

Più precisamente: chi si sente leso, deve innanzitutto presentare al Vescovo la richiesta scritta di revoca o di correzione del decreto da lui dato, entro 10 giorni utili dalla legittima intimazione del decreto stesso (cfr. can. 1734, parr. 1 e 2); contro la nuova decisione o l'eventuale silenzio del Vescovo è possibile interporre ricorso al superiore gerarchico del Vescovo, nel caso la Congregazione per il Clero, entro il termine di 15 giorni (cfr. cann. 1735 e 1737, parr. 1 e 2).

Si dovrebbe in ogni modo stabilire che l'esecuzione del decreto resta sospesa fino a che siano spirati i termini per eventuali ricorsi: se infatti sulla base di tale decreto si operassero subito le trascrizioni sui registri immobiliari (in esenzione fiscale, ai sensi dell'art. 29, comma primo) e successivamente il ricorso fosse accolto e il decreto venisse dichiarato invalido o parzialmente corretto, non è certo che le nuove trascrizioni, che si renderebbero necessarie, possano essere coperte dal richiamato favore dell'esenzione fiscale.

DELIBERA N. 51

COSTITUZIONE DELL'ORGANO PER LA COMPOSIZIONE
DI EVENTUALI CONTROVERSIE TRA SACERDOTI
E ISTITUTI DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

La Conferenza Episcopale Italiana

- visto l'art. 34, comma primo, delle Norme, che attribuisce all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero il compito di integrare, ri-

- correndone le condizioni, la remunerazione spettante al sacerdote e di determinarne mediante proprio provvedimento l'ammontare;
- visti i commi secondo e terzo del medesimo articolo, che demandano alla Conferenza Episcopale Italiana di stabilire procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto diocesano e di configurare i relativi organismi;
 - tenuti presenti i cann. 1732 e seguenti del Codice di Diritto Canonico,

DELIBERA

§ 1. Al fine di favorire la composizione delle controversie eventualmente insorte tra un sacerdote e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero circa il provvedimento adottato dall'Istituto stesso in attuazione dell'art. 34, comma primo delle Norme, sia costituito in ciascuna diocesi un organo di composizione, i cui membri normalmente sono:

- a) durante munere, il Vicario giudiziale, che lo presiede;
- b) durante munere, il sacerdote presidente o incaricato diocesano della F.A.C.I.;
- c) un sacerdote o un laico eletto dal Consiglio presbiterale diocesano, che dura in carica cinque anni.

Nel caso in cui uno dei componenti previsti fosse membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dovrà essere sostituito per incompatibilità da un sacerdote scelto dal Vescovo, se si tratta del Vicario giudiziale, da un sacerdote o da un laico eletto dal Consiglio presbiterale diocesano, se si tratta dell'incaricato F.A.C.I.

§ 2. Quando un sacerdote si ritiene gravato dal provvedimento adottato dall'Istituto diocesano e regolarmente comunicatogli in attuazione dell'art. 34, comma primo delle Norme, e intende far valere le proprie ragioni, deve anzitutto sottoporre la questione all'organo di composizione mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente, contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall'Istituto diocesano.

La lettera deve essere inviata entro dieci giorni utili dal provvedimento con il quale l'Istituto ha determinato l'integrazione remunerativa spettante al sacerdote; copia della stessa deve altresì essere inviata in pari data e con lettera raccomandata al Presidente dell'Istituto diocesano.

§ 3. Ricevuta la lettera, il Presidente dell'organo di composizione nomina il relatore tra i componenti dell'organo stesso e con-

voca i componenti del medesimo nonché il sacerdote e l'Istituto diocesano per l'udienza, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della lettera.

L'Istituto deve depositare le proprie controdeduzioni presso la sede dell'organo di composizione almeno cinque giorni utili prima della data dell'udienza e farne contestualmente pervenire copia al sacerdote interessato mediante lettera raccomandata.

L'Istituto e il sacerdote compaiono il primo in persona del proprio legale rappresentante, il secondo di persona. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia.

§ 4. La mancata comparizione di una delle parti non comporta rinvio della discussione, salvo il caso di comprovata impossibilità per ragioni di malattia da parte del sacerdote.

Dovendosi disporre un rinvio, nel caso e per la ragione di cui al precedente comma, il Presidente ordina la nuova comparizione delle parti non oltre i cinque giorni non festivi successivi.

§ 5. All'udienza il relatore, nominato dal Presidente, presenta i punti salienti della controversia.

Terminata la relazione, il Presidente invita le parti ad esporre le loro ragioni e ad esibire eventuali documenti.

§ 6. Esaurito il dibattimento, il Presidente, dopo essersi consultato con gli altri membri, invita le parti ad addivenire a un'equa conciliazione, della quale delinea le possibili basi. Se il tentativo riesce, il Presidente redige il verbale della conciliazione che, da lui firmato, è inappellabile e immediatamente esecutivo.

In difetto, egli invita i componenti dell'organismo a ritirarsi per deliberare. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

Il dispositivo della decisione è comunicato in udienza alle parti. La decisione, completa di motivazione, è quindi fatta pervenire alle parti stesse a cura del Presidente dell'organo deliberante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

§ 7. Dalla data di ricevimento di tale notifica decorrono i termini per l'introduzione del ricorso gerarchico al Vescovo da parte del sacerdote interessato o dell'Istituto. Tale ricorso non produce effetto sospensivo della decisione assunta dall'organo di composizione, che è esecutiva. Ai ricorsi gerarchici e all'eventuale ricorso giurisdizionale previsti dal diritto canonico si applicano le regole dallo stesso stabilite, ferma la esecutività del provvedimento dell'organo di composizione.

COSTITUZIONE DELL'ORGANO DI COMPOSIZIONE
DI EVENTUALI CONTROVERSIE TRA SACERDOTI
E ISTITUTI INTERDIOCESANI
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

La Conferenza Episcopale Italiana

- visto l'art. 34, comma primo, delle Norme, che attribuisce all'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero il compito di integrare, ricorrendone le condizioni, la remunerazione spettante al sacerdote e di determinarne mediante proprio provvedimento l'ammontare;
- visti i commi secondo e terzo del medesimo articolo, che demandano alla Conferenza Episcopale Italiana di stabilire procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto interdiocesano e di configurarne i relativi organismi;
- tenuti presenti i cann. 1732 e seguenti del Codice di Diritto Canonico,

DELIBERA

§ 1. Al fine di favorire la composizione delle controversie eventualmente insorte tra un sacerdote e l'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero circa il provvedimento adottato dall'Istituto stesso in attuazione dell'art. 34, comma primo delle Norme, sia costituito nella diocesi presso cui l'Istituto ha sede un organo di composizione, i cui membri normalmente sono:

- a) durante munere, il Vicario giudiziale di detta diocesi, che lo presiede;
- b) durante munere, il sacerdote presidente o incaricato della F.A.C.I. della diocesi di appartenenza del sacerdote interessato;
- c) un sacerdote o laico eletto dal Consiglio Presbiterale della diocesi di appartenenza del sacerdote interessato, che dura in carica cinque anni.

Nel caso in cui uno dei componenti previsti fosse membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero dovrà essere sostituito per incompatibilità. Se si tratta del Vicario giudiziale gli subentra un sacerdote scelto di comune accordo dai Vescovi delle diverse diocesi partecipanti oppure scelto dal singolo Vescovo nel caso di diocesi unite « in persona episcopi » o « aequae principaliter »; se si tratta del rappresentante della F.A.C.I. gli subentra un sacerdote o un laico eletto dal Consiglio Presbiterale delle diocesi cui appartiene il sacerdote interessato.

§ 2. Quando un sacerdote si ritiene gravato dal provvedimento adottato dall'Istituto Interdiocesano e regolarmente comunicatogli in attuazione dell'art. 34, comma primo delle Norme; e intende far valere le proprie ragioni, deve anzitutto sottoporre la questione all'organo di composizione mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente, contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall'Istituto interdiocesano.

La lettera deve essere inviata entro dieci giorni utili dal provvedimento con il quale l'Istituto ha determinato l'integrazione remunerativa spettante al sacerdote; copia della stessa deve altresì essere inviata in pari data e con lettera raccomandata al Presidente dell'Istituto interdiocesano.

§ 3. Ricevuta la lettera, il Presidente dell'organo di composizione nomina il relatore tra i componenti dell'organo stesso e convoca i componenti del medesimo nonché il sacerdote e l'Istituto interdiocesano per l'udienza, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della lettera.

L'Istituto deve depositare le proprie controdeduzioni presso la sede dell'organo di composizione almeno cinque giorni utili prima della data dell'udienza e farne contestualmente pervenire copia al sacerdote interessato mediante lettera raccomandata.

L'Istituto e il sacerdote compaiono il primo in persona del proprio legale rappresentante, il secondo di persona. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia.

§ 4. La mancata comparizione di una delle parti non comporta rinvio della discussione, salvo il caso di comprovata impossibilità per ragioni di malattia da parte del sacerdote.

Dovendosi disporre un rinvio, nel caso e per la ragione di cui al precedente comma, il Presidente ordina la nuova comparizione delle parti non oltre i cinque giorni non festivi successivi.

§ 5. All'udienza il relatore, nominato dal Presidente, presenta i punti salienti della controversia.

Terminata la relazione, il Presidente invita le parti ad esporre le loro ragioni e ad esibire eventuali documenti.

§ 6. Esaurito il dibattimento, il Presidente, dopo essersi consultato con gli altri membri, invita le parti ad addivenire a un'equa conciliazione, della quale delinea le possibili basi. Se il tentativo riesce, il Presidente redige il verbale della conciliazione che, da lui firmato, è inappellabile e immediatamente esecutivo.

In difetto, egli invita i componenti dell'organismo a ritirarsi per deliberare. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

Il dispositivo della decisione è comunicato in udienza alle parti. La decisione, completa di motivazione, è quindi fatta pervenire alle parti stesse a cura del Presidente dell'organo deliberante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

§ 7. Dalla data di ricevimento di tale notifica decorrono i termini per l'introduzione del ricorso gerarchico da parte del sacerdote interessato o dell'Istituto Interdiocesano.

Hanno competenza a ricevere il ricorso:

- quando una delle parti in causa è un Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero costituito tra diocesi governate da Vescovi diversi, i Vescovi stessi, che esaminano e decidono il ricorso congiuntamente;
- quando una delle parti in causa è un Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero costituito tra diocesi unite « in persona episcopi » o « aequae principaliter », il Vescovo proprio.

Tale ricorso non produce effetto sospensivo della decisione assunta dall'organo di composizione, che è esecutiva. Ai ricorsi gerarchici e all'eventuale ricorso giurisdizionale previsti dal diritto canonico si applicano le regole dallo stesso stabilite, ferma la esecutività del provvedimento dell'organo di composizione.

Roma, dalla sede della C.E.I., 30 dicembre 1986

UGO Card. POLETTI

*Vicario Generale di Sua Santità
per la Città di Roma e Distretto*

Presidente

della Conferenza Episcopale Italiana

+ CAMILLO RUINI
Segretario Generale